

REGOLAMENTO INTERNO

RECANTE DISPOSIZIONI SULLA VIGILANZA DEGLI ALUNNI

ALLEGATO B DEL REGOLAMENTO DI ISTITUTO

Le **misure organizzative** adottate concernono la **vigilanza** degli alunni:

1. Durante lo svolgimento delle attività didattiche
2. Dall'ingresso dell'edificio al raggiungimento dell'aula
3. Durante i cambi di turno tra i docenti nelle classi
4. Durante gli spostamenti tra aule/edifici
5. Durante l'intervallo/ricreazione
6. Durante il tragitto aula-uscita dall'edificio al termine delle lezioni
7. Durante la pausa pranzo del giorno di rientro (per i plessi coinvolti)
8. Nei confronti di alunni con disabilità
9. Durante l'attività con esperti
10. Durante l'attività natatoria/sciistica
11. Durante l'attività di avviamento alla pratica sportiva
12. Durante le visite guidate/viaggi d'istruzione
13. In caso di infortuni scolastici degli alunni
14. In caso di sciopero/assemblee sindacali
15. In caso di sostituzione docenti assenti
16. In caso di suddivisione delle classi per necessità
17. Accesso ai servizi igienici
18. Norme finali

Premessa

Fa parte degli obblighi di servizio dei docenti quello di vigilare sugli allievi accogliendoli all'entrata, vigilando durante tutto il tempo scuola e all'uscita dalla scuola.

Si ricorda che il dovere di vigilanza sussiste per **tutto il personale** in **tutti gli spazi scolastici** anche per l'utilizzo di cellulari o altri dispositivi elettronici ed esige la **tempestiva segnalazione** di eventuali infrazioni. Al fine di tutelare l'incolumità di tutti gli studenti è fatto altresì obbligo di segnalare al Dirigente eventuali fonti di pericolo impreviste insorte.

La responsabilità per l'inosservanza dell'obbligo di vigilanza è disciplinata dagli artt. 2047 e 2048 Codice Civile.

Ai sensi dell'art. 2047 c.c. "In caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver

*potuto impedire il fatto". Dispone l'art. 2048 c.c. che "i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. [...]. **Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto".***

*Nelle ipotesi di responsabilità ex artt. 2047 e 2048 c.c., l'insegnante si libera dunque se prova di non aver potuto impedire il fatto, dimostrando di aver esercitato la vigilanza nella misura dovuta, e che, nonostante l'adempimento di tale dovere, il fatto dannoso per la sua repentinità ed imprevedibilità gli abbia impedito un tempestivo efficace intervento (Cass., Sez III, 18.4.2001, n.5668); è richiesta, perciò, la **dimostrazione di aver adottato in via preventiva le misure organizzative idonee ad evitare il danno** (Cass. Civ., sez III, 3.2.1999, n. 916 ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto sussistente la responsabilità dell'insegnante avuta riguardo alla circostanza dell'allontanamento ingiustificato della stessa dall'aula).*

*La Corte dei Conti, sez. III, 19.2.1994, n. 1623, ha ritenuto, inoltre, che **l'obbligo della vigilanza abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio** e che, conseguentemente, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l'osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, **il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza.***

I compiti di vigilanza rientrano anche espressamente nel profilo professionale dei collaboratori scolastici (C.C.N.L. Area A). Il Contratto attribuisce al Collaboratore Scolastico, addetto ai servizi generali della scuola e del pubblico, "compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante la ricreazione".

I collaboratori scolastici si pongono in atteggiamento di controllo e di vigilanza 15 minuti prima dell'inizio delle lezioni.

Hanno anche il compito di vigilare sul tragitto che va dal cancello all'edificio scolastico – entrata nell'edificio scolastico.

Il collaboratore scolastico non si può rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del docente, come disposto dal Profilo Professionale (CCNL 29.11.2007) ed è responsabile per i danni subiti dagli alunni a causa della sua omessa vigilanza solo se aveva precedentemente ricevuto l'affidamento dei medesimi. All'inizio delle lezioni antimeridiane o pomeridiane e ai cambi di turno degli insegnanti nelle classi **debbono accertarsi di eventuali ritardi o assenze dei docenti e comunicarli al Fiduciario e all'ufficio di Presidenza.**

Gli operatori scolastici intervengono, indipendentemente dalla classe di competenza, nelle situazioni di rischio o di conflitto fra alunni.

1. Vigilanza durante lo svolgimento delle attività didattiche

I collaboratori scolastici, che indossano apposito cartellino di riconoscimento, collaborano con il personale docente per assicurare il miglior svolgimento organizzativo di tutte le fasi della giornata scolastica, in particolar modo nei momenti in cui è massima la presenza degli alunni fuori dalle aule.

Durante l'esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni della classe è il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale.

Ai docenti spetta vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dei minori ed adottare, in via preventiva, tutte le misure organizzative e disciplinari idonee ad evitare situazioni di pericolo, compreso il comportamento indisciplinato della classe, così da impedire non soltanto che gli allievi compiano atti dannosi a terzi, ma anche che restino danneggiati da atti compiuti da essi medesimi.

Vigileranno altresì che non si fumi all'interno dell'istituto e nelle aree di pertinenza e segnaleranno al personale Dirigente eventuali infrazioni rilevate.

Nel caso di effettiva necessità, i docenti possono autorizzare **uscite dalla classe** - di norma un alunno alla volta - per il solo uso dei servizi igienici ponendo attenzione all'orario di rientro.

Non è consentita l'uscita di alunni per altri motivi. Non è inoltre consentito mandare gli alunni in sala insegnanti o in altri locali dell'istituto per commissioni varie (fotocopie, registro, carte geografiche, richieste di telefonate a casa per dimenticanze, ecc.). Per tali mansioni ci si avvarrà unicamente del personale ausiliario al piano.

E' vietato espellere momentaneamente dall'aula uno o più alunni (in segno di punizione), perché l'allontanamento non fa venir meno né riduce la responsabilità del docente rispetto alla vigilanza.

Nei casi di indisciplina degli alunni è bene ricorrere ad eventuali provvedimenti previsti dal Regolamento di disciplina.

Il personale collaboratore scolastico segnalerà immediatamente all'ufficio di presidenza ogni eventuale comportamento scorretto o pregiudizievole per l'incolumità degli allievi stessi.

Durante le lezioni, **la vigilanza nei corridoi** (e nei servizi igienici per quanto possibile) è effettuata dal personale collaboratore scolastico.

Nei bagni la responsabilità della vigilanza è dei collaboratori scolastici, compatibilmente con il diritto alla privacy dovuto soprattutto agli alunni più grandi, o del personale con incarico di assistenza per alunni disabili e per bisogni a questi collegati.

I **docenti di Scienze motorie** organizzeranno le proprie attività avendo cura di avere sotto controllo tutta la classe. Non essendo presenti collaboratori scolastici presso le palestre, i docenti limiteranno e controlleranno il tempo di permanenza degli studenti negli spogliatoi.

I **docenti di strumento** segnaleranno puntualmente le assenze alle lezioni pomeridiane individuali sui Registri delle classi di appartenenza. Rientri aggiuntivi o cambi orari delle lezioni potranno avere luogo solo previa comunicazione scritta ai genitori e acquisizione di specifica autorizzazione da parte del Dirigente Scolastico.

Per assicurare costante vigilanza i docenti di strumento accoglieranno ciascun studente nell'atrio e al termine della lezione individuale ve lo riaccompagneranno e accoglieranno il successivo.

Tutti i docenti che, durante l'espletamento dell'attività didattica debbano, non per futili motivi, assentarsi temporaneamente dalla classe, prima di allontanarsi dalla scolaresca **devono incaricare un collaboratore scolastico o un collega di vigilare sugli alunni** sino al suo ritorno.

I collaboratori scolastici, per favorire nelle classi l'alternanza degli insegnanti, per sorvegliare gli alunni che si recano ai servizi igienici e per attivarsi in caso di eventuali necessità (per es. per esigenze urgenti dei docenti, per interventi di Antincendio e/o di Primo soccorso), **sono tenuti a presidiare costantemente il proprio piano di servizio**, senza allontanarsi, se non per chiamata degli Uffici della scuola o per esigenze impellenti.

Tutti i docenti sono tenuti a segnalare in Direzione e al Direttore sga **eventuali assenze dei collaboratori scolastici ai piani ed ogni anomalia** che dovesse essere riscontrata e/o ricondotta alla loro presenza/assenza.

Nelle situazioni in cui non sia possibile, per carenze di organico, garantire la presenza di un collaboratore per piano, l'onere di vigilanza è esclusivamente in carico ai docenti.

Il docente della prima ora giustificherà le **assenze degli allievi**, controllando la regolarità della giustificazione ed, eventualmente, segnalando le anomalie alla Presidenza ed al Coordinatore di classe. Nel caso di **frequenza irregolare** o di assenze numerose, reiterate in particolari giorni o periodi, e di ritardo nelle giustificazioni, il coordinatore di classe deve avvisare e convocare per iscritto la famiglia dello studente.

Tutti gli **scambi d'ora o di giorno libero** e tutte le **variazioni di orario** che si rendono necessari sono da comunicare **sempre e preventivamente** al Dirigente Scolastico, all'Ufficio di segreteria e al fiduciario di plesso, al fine di poter organizzare al meglio il servizio.

Nei locali scolastici non possono accedere **persone estranee**, se non previa autorizzazione del Dirigente Scolastico. Lo stesso vale per i tecnici che operano alle dipendenze dell'Amministrazione Comunale. **I genitori non possono accedere alle classi.** Per comunicazioni urgenti ai figli, essi possono usufruire della collaborazione del personale della scuola.

2. Vigilanza dall'ingresso dell'edificio al raggiungimento dell'aula

Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti della Scuola dell'Infanzia sono tenuti a trovarsi in aula **5 minuti prima dell'inizio delle lezioni**, mentre quelli della Primaria e della Secondaria accoglieranno gli alunni **5 minuti prima dell'inizio delle lezioni** (art. 29 comma 5 , CCNL Scuola 29.11.2007) all'ingresso della scuola (atrio, spazi comuni, cortili) , come definito nei piani di entrata e di uscita dei singoli plessi.

Al momento dell'entrata i docenti controlleranno che sia rispettato il divieto di fumo nelle aree di pertinenza.

All'inizio di ogni turno di attività, antimeridiano o pomeridiano, si dispone che **presso ciascun ingresso dell'edificio sia presente un collaboratore scolastico** che presti la dovuta vigilanza sugli alunni.

Nelle situazioni di carenza di personale, il collaboratore deve posizionarsi in modo da tenere sotto controllo almeno visivo le entrate. Gli **altri collaboratori scolastici** in servizio sorveglieranno il passaggio degli alunni

nei rispettivi piani di servizio fino all'entrata degli stessi nelle proprie aule. Nel caso di richieste di entrata anticipata dei figli (pre-scuola) si provvederà ad attivare il servizio mediante personale collaboratore scolastico laddove possibile, oppure mediante la collaborazione e l'intervento dell'Ente locale di riferimento. Eventuali richieste dei genitori di entrata anticipata dei figli devono essere presentate per iscritto, adeguatamente motivate e autorizzate dal Dirigente sulla base della possibilità di assicurare la sorveglianza da parte del personale collaboratore.

In caso di ritardo o di assenza dei docenti, non tempestivamente annunciati dagli stessi, **gli insegnanti presenti e i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni dandone, nel contempo, avviso all'Ufficio di Segreteria.**

Per tutto il tempo scuola il personale ausiliario svolgerà adeguata sorveglianza agli ingressi, **al fine di evitare l'accesso di estranei non autorizzati.**

La porta di ingresso non dovrà mai essere lasciata incustodita e/o aperta.

3. Vigilanza durante i cambi di turno tra i docenti nelle classi

Per assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni durante il cambio di turno dei docenti, **i collaboratori scolastici devono** favorire l'avvicinarsi degli insegnanti collaborando nella vigilanza delle classi prive di insegnante. Ciascun docente è tenuto a collaborare e ad attuare misure organizzative idonee per la tutela e l'incolumità degli studenti, curando che gli alunni restino in classe e non sostino nei corridoi e informando con tempestività il Dirigente di eventuali comportamenti a rischio o assenze ingiustificate di alunni dalle aule. Si fa esplicita richiesta al docente di concludere la lezione e far predisporre il materiale per l'ora successiva entro il suono della campana. Si sollecita altresì ad evitare l'uscita degli alunni in concomitanza con il cambio dell'ora. Gli alunni attendono l'arrivo dell'insegnante tenendo un comportamento corretto, restando possibilmente al proprio posto.

I docenti devono **effettuare gli spostamenti con la massima tempestività**, evitando di intrattenere colloqui con i colleghi che sarebbero causa di lunghe attese nei cambi previsti.

Tutti i docenti coinvolti nelle catene dei cambi debbono **concordare procedure di cambio** ben definite.

Al fine di garantire la continuità della vigilanza sugli alunni, i docenti che entrano in servizio a partire dalla 2^a ora in poi o che hanno avuto un'ora "libera", sono tenuti a farsi trovare, al suono della campana, davanti all'aula interessata.

Se l'insegnante è libero nell'ora successiva deve attendere il collega subentrante. In caso di presenza in classe dell'insegnante di sostegno o di altro docente, la vigilanza viene garantita da quello a cui non è richiesta l'immediata presenza in altra classe.

I collaboratori scolastici, all'inizio delle lezioni antimeridiane o pomeridiane o ai cambi di turno dei docenti nelle scolaresche, debbono accertarsi di eventuali ritardi o di assenze degli insegnanti nelle classi.

In caso di ritardo o di assenza dei docenti, non tempestivamente annunciati dagli stessi, **gli insegnanti presenti e i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni dandone, nel contempo, avviso all'Ufficio di Segreteria.**

4. Vigilanza degli alunni durante gli spostamenti tra aule e/o edifici

I docenti sono tenuti:

- ad **accompagnare in modo ordinato** nei trasferimenti da un'aula ad altra, gli allievi con cui faranno lezione;
- a mantenere durante il trasferimento ordine e silenzio, onde non recare disturbo alle altre classi;
- a riportare la classe nella sua aula al termine dell'attività, affidandola, al suono della campanella, all'insegnante dell'ora successiva;
- ad accompagnare la classe all'uscita dalla scuola se il termine dell'ora coincide con la fine dell'orario delle lezioni.

Spetta ai docenti di Scienze motorie accompagnare gli alunni, sotto vigilante controllo, dalle aule alla palestra o agli spazi sportivi esterni e viceversa; ove ricorrano particolari esigenze organizzative, tali trasferimenti possono essere fatti con la collaborazione del personale ausiliario specificamente incaricato.

Il docente di scienze motorie deve segnalare qualunque evento possa individuarsi come situazione a rischio.

5. Vigilanza durante l'intervallo/ricreazione

Al fine di regolamentare la vigilanza sugli alunni durante l'intervallo/ricreazione, che si svolge di norma in aula, si dispone che detta vigilanza venga effettuata per la Scuola Primaria dai docenti, come concordato ad inizio d'anno nelle sedute dell'Interclasse dei singoli plessi, per la Scuola Secondaria di primo grado **ordinariamente dai docenti impegnati nelle classi nell'ora che immediatamente precede la ricreazione, permanendo sulla porta dell'aula** per poter controllare sia gli alunni presenti all'interno della stessa sia gli alunni nel corridoio.

I docenti regoleranno l'uscita ai servizi autorizzando l'uscita contemporanea di **un alunno** e di **un'alunna per volta**. L'insegnante, per potersi allontanare dall'aula, dovrà avvalersi della collaborazione del personale di servizio o di un collega che provvederà alla sorveglianza temporanea della classe.

I collaboratori scolastici durante l'intervallo vigileranno, oltre il corridoio di competenza e l'atrio interno, anche i bagni.

Se durante la bella stagione i docenti riterranno di effettuare **l'intervallo in cortile**, la classe trascorrerà l'intervallo con il proprio insegnante, nello spazio che lo stesso vorrà definire: **va concordato l'utilizzo degli spazi e/o stabilito un piano articolato di posizionamento** dei docenti che permetta il controllo su tutto lo spazio esterno. Tutti i docenti sono tenuti a rispettare scrupolosamente tale piano.

Nessun alunno può restare in classe né tornarvi da solo durante la ricreazione.

Gli alunni potranno essere autorizzati ad entrare individualmente per recarsi ai servizi. Nei cortili e nei giardini presenti nelle scuole la vigilanza deve essere sempre esercitata dagli insegnanti **nei confronti di qualsiasi studente**, anche di altre classi, affinché tenga un comportamento irreprensibile e rispetti le normali condizioni di sicurezza prevedendo per quanto possibile azioni e giochi pericolosi.

I collaboratori scolastici, per favorire nelle classi il cambio di turno degli insegnanti e per intervenire in caso di eventuali necessità (per es. per esigenze urgenti dei docenti, per interventi di Antincendio e/o di Primo

Soccorso), **sono tenuti a presidiare costantemente il proprio piano di servizio**, senza allontanarsi, se non per chiamata dagli Uffici della Scuola o per situazioni di estrema urgenza.

Al termine dell'intervallo i docenti inviteranno gli studenti ad attivarsi con sollecitudine per consentire la ripresa delle attività disciplinari.

6. Vigilanza durante il tragitto aula-uscita dall'edificio al termine delle lezioni

Per quanto concerne la regolamentazione dell'uscita degli alunni dall'edificio scolastico al termine di ogni turno di attività, antimeridiano o pomeridiano, si dispone che **presso l' uscita dell'edificio sia presente un collaboratore scolastico** con il compito di prestare la dovuta vigilanza durante il passaggio degli alunni. **Eventuali altri collaboratori scolastici** in servizio nel turno vigileranno il transito degli alunni nei rispettivi piani di servizio.

Per assicurare la vigilanza, gli insegnanti sono tenuti a lasciare l'aula dopo essersi assicurati che tutti gli alunni siano in fila con i rispettivi apri-fila e chiudi-fila, ad accompagnare gli alunni, sino alla porta di uscita interna dell'edificio, posizionandosi preferibilmente **dietro** alla scolaresca tenuto conto della tipologia di classe e del percorso da compiere, vigilando che gli alunni scendano le scale senza correre o spingersi. Nello scendere/salire le scale e nel recuperare l'uscita, si devono **evitare ingorghi e intralci**. Nel caso di alunni gravemente disabili il docente si accerterà che siano affidati ai genitori o agli adulti delegati. Al momento dell'uscita i docenti controlleranno che sia rispettato il divieto di fumo nelle aree di pertinenza.

Sarà cura degli insegnanti o dei collaboratori organizzare **un gruppo ordinato degli alunni che usufruiscono dello scuolabus**. Tali alunni saranno accompagnati da un docente o da un collaboratore scolastico e consegnati al Personale preposto dall'Amministrazione Comunale a tale mansione che li prenderà in custodia durante il viaggio.

Poiché l'Istituto Scolastico ha il dovere di provvedere alla sorveglianza degli allievi minorenni per tutto il tempo in cui gli sono affidati, fino al subentro dei genitori o di persone da questi incaricate:

a) **gli alunni devono sempre essere presi in consegna dai genitori/affidatari o da persone maggiorenni da questi delegati**. In caso di delega il genitore/affidatario deve fornire ai docenti di classe la lista delle persone da lui delegate con fotocopia di documento di identità. Il delegato, al momento del ritiro, ove richiesto, deve presentare un documento di riconoscimento.

b) **limitatamente alla scuola secondaria di 1° grado**, il genitore, pur consapevole della **non-accettazione da parte della scuola di autorizzazione all'uscita degli alunni minori non accompagnati**, può consentire l'uscita dell'alunna/o anche in assenza del medesimo o di delegati per favorire il pieno sviluppo della personalità del minore. In tal caso il genitore/affidatario, all'inizio dell'anno scolastico, deve produrre una dichiarazione scritta nella quale deve trasparire la collaborazione scuola-famiglia e la relativa assunzione della responsabilità educativa. Da tale dichiarazione devono trasparire, inoltre, cautele di tipo organizzativo prese dalla famiglia, che dichiara:

- di aver valutato l'ubicazione della scuola rispetto alla propria abitazione;

- di aver preso preventivamente in considerazione il tipo di percorso da compiere e di aver verificato che il minore sia in grado di compierlo da solo;
- di aver adeguatamente valutato e istruito l'alunno/o sulle cautele e sul percorso da seguire per raggiungere l'abitazione o il luogo indicato dal genitore;
- di essere consapevole del grado di maturità del proprio/a figlio/a.

La famiglia, inoltre, assicura alla scuola che si è provveduto alla necessaria educazione comportamentale del minore e che pertanto il medesimo è in grado di rientrare a casa da solo.

c) Gli insegnanti, in caso di mancata presenza del genitore/affidatario o suo delegato al momento dell'uscita dell'alunno dalla scuola, esperiti inutilmente tempi d'attesa e contatti telefonici, consegnano l'alunno/a al collaboratore scolastico che comunica il fatto al Dirigente Scolastico e/o all'ufficio di segreteria, affinché questi informino la locale stazione dei Vigili Urbani.

Qualora i genitori (o adulti da essi delegati) che prelevano personalmente i bambini, abbiano comunicato un ritardo accidentale, il personale collaboratore dovrà custodire questi alunni, anche facendo ricorso a straordinario.

d) Le norme dei precedenti punti "a" e "b" si applicano anche in caso di richiesta di uscita anticipata o di non partecipazione al momento mensa.

Al termine delle lezioni, l'uscita degli alunni avviene secondo i piani di entrata e di uscita comunicati dai singoli plessi ad inizio d'anno e con la vigilanza del personale docente di turno.

Per i **permessi di uscita anticipata nessun alunno minorenn**e può lasciare l'istituto durante l'orario scolastico. L'uscita anticipata viene richiesta per iscritto sul libretto personale dal genitore e tenuta nel Registro di classe. **Gli alunni devono, comunque, essere ritirati da un genitore o da un suo delegato maggiorenne.** I genitori devono essere consapevoli che la vigilanza termina all'uscita dell'alunno dall'edificio.

I genitori devono comunicare per iscritto eventuali specifiche modalità di uscita e di ritiro dell'alunno. In questo caso qualora dovessero presentarsi cambiamenti rispetto alle istruzioni date è necessario avvisare l'insegnante sempre con una comunicazione scritta.

7. Vigilanza durante la pausa pranzo del giorno di rientro

La vigilanza sugli alunni **specificamente autorizzati** a restare a scuola nella pausa pranzo del giorno di rientro è affidata ai docenti incaricati, coadiuvati nell'assistenza necessaria durante il pasto dai collaboratori scolastici, come previsto dal CCNL.

L'orario dedicato alla pausa pranzo rientra a tutti gli effetti nelle attività educative e didattiche previste dalla normativa vigente. (D.Lgs. N. 59 del 19 febbraio 2004, art. 7 comma 4. e Circolare n. 29 del 5 marzo 2004).

I docenti che lasciano le classi al termine della mattinata nel giorno di rientro **devono assicurarsi che i propri alunni** che usufruiscono della mensa **vengano presi in carico** dal collega assegnato al servizio.

Il docente assegnato al servizio si posizionerà davanti all'entrata dello spazio dedicato alla pausa pranzo e verificherà sull'apposito registro eventuali assenze.

Anche l'uscita dalla mensa deve avvenire in modo ordinato e sempre con la vigilanza del docente incaricato. Nei locali mensa, come nelle singole classi e nei laboratori, l'insegnante deve essere provvisto degli elenchi degli alunni presenti, necessari in caso di evacuazione dall'edificio scolastico.

8. Vigilanza nei confronti di alunni con disabilità

La vigilanza sugli alunni con disabilità, nella fattispecie alunni in situazione di handicap psichico grave, particolarmente imprevedibili nelle loro azioni ed impossibilitati ad autoregolarsi, deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno o dall'operatore addetto all'assistenza o dal docente della classe eventualmente coadiuvato, in caso di necessità, da un collaboratore scolastico, in particolare da coloro che hanno una mansione specifica (personale ATA ex articolo 2007 CCNL 2005).

In caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.

9. Vigilanza degli alunni durante l'attività con esperti

Qualora i docenti ritengano utile invitare in classe altre persone in qualità di "esperti" a supporto dell'attività didattica chiederanno, di volta in volta, l'autorizzazione al Dirigente scolastico.

Gli "esperti" permarranno nei locali scolastici per il tempo necessario all'espletamento delle loro funzioni. **In ogni caso la completa responsabilità didattica e la vigilanza sulla classe resta del docente.** Pertanto nel caso di intervento in classe di "esperti" **l'insegnante deve restare nella classe** ad affiancare l'"esperto" **per tutta la durata dell'intervento.**

I genitori possono essere invitati a Scuola come Esperti/collaboratori, ma non hanno obblighi e responsabilità di vigilanza né nei confronti dei propri figli né degli altri bambini.

10. Vigilanza degli alunni durante l'attività natatoria/sciistica

Durante il tragitto scuola-piscina, e viceversa, la vigilanza sugli alunni è affidata ai docenti.

La vigilanza degli alunni è a carico del personale scolastico anche durante l'attività in oggetto, anche nel locale ove è situata la vasca e negli spogliatoi, dove l'insegnante è tenuto ad essere presente per tutto il tempo e a verificare la presenza durante l'attività degli Assistenti bagnanti o degli istruttori concordati.

Sull'autobus verso i campi di sci e viceversa, la vigilanza sugli alunni è affidata ai docenti.

La vigilanza degli alunni è a carico del personale scolastico anche durante l'attività in oggetto.

Gli insegnanti **sono tenuti ad essere presenti** per tutto il tempo durante l'attività al fianco dei maestri di sci.

11. Vigilanza durante l'attività di avviamento alla pratica sportiva

L'avviamento alla pratica sportiva è attività scolastica a tutti gli effetti e pertanto soggetta a tutte le norme che regolano la vita scolastica curricolare.

Tutti i docenti incaricati di svolgere l'attività, rispondono ai sensi dell' Art.2048 del Codice Civile del danno

cagionato dal fatto illecito dei loro allievi... (NB: anche a se stessi) nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza.

I docenti faranno pertanto osservare tutti i regolamenti interni e si atterranno strettamente alle seguenti disposizioni:

1. Le attività potranno avere inizio solo dopo che saranno depositati in segreteria gli elenchi dei partecipanti.
2. I docenti controlleranno che gli alunni iscritti si presentino puntuali all'orario previsto per ciascuna attività e signaleranno eventuali ritardi sui Registri di classe.
3. Gli assenti devono essere regolarmente registrati sul registro dell'attività specifica e sui Registri di classe. Gli assenti di altra sede dovranno essere comunicati la mattina seguente in segreteria affinché provveda a chiedere la giustificazione.
4. I docenti non mancheranno di sollecitare gli allievi a consegnare orologi, portafogli, cellulari e provvederanno, ove possibile, a chiudere a chiave gli spogliatoi.
5. Durante le attività i docenti limiteranno le uscite a casi di assoluta emergenza e dovranno comunque avere sempre sotto controllo la situazione delle assenze/presenze sul campo di gioco. Non potranno essere concesse uscite per procurarsi bevande, che dovranno preventivamente essere portate a bordo campo prima dell'inizio dell'attività.
6. Nel caso in cui le attività dovessero essere sospese per qualsiasi impedimento, le famiglie degli allievi dovranno essere avvisate con congruo anticipo, tramite comunicazione scritta sul libretto personale.

12. Vigilanza durante le visite guidate/viaggi d'istruzione

I viaggi d'istruzione e le visite guidate devono essere approvate dagli Organi Collegiali, secondo quanto previsto dallo specifico Regolamento in vigore nell'Istituto.

Per le **escursioni a piedi** nei dintorni della scuola, con finalità didattiche ricreative, per mete e con itinerari idonei e non pericolosi, i docenti dovranno preventivamente acquisire all'inizio dell'anno scolastico un consenso, unico per tutte quelle previste, da parte dei genitori, espresso e firmato sui libretto personale o su apposito modello fornito dalla Segreteria.

Spetta agli insegnanti, durante le uscite e le visite guidate, impartire agli alunni chiare norme di sicurezza e di comportamento, in particolare per quanto attiene regole semplici di educazione stradale.

Per l'organizzazione delle **visite guidate** si fa riferimento a quanto previsto dalla normativa vigente e dal Regolamento d'Istituto. È necessario acquisire il **consenso scritto da parte dei genitori**.

Il giorno del viaggio dovrà essere portato **un elenco nominativo degli alunni** partecipanti distinto per classe con **recapito telefonico**. Ogni alunno dovrà essere dotato di **tesserino individuale di riconoscimento** recante i dati dell'alunno, della scuola e i relativi recapiti telefonici.

La vigilanza sugli alunni durante lo svolgimento di visite guidate o viaggi d'istruzione dovrà essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori, assegnati in tale compito nel rapporto di 1 docente ogni 15 alunni (C.M. n. 291/92).

In caso di partecipazione di uno o più alunni portatori di handicap, sarà designato – in aggiunta al numero

di accompagnatori dovuto in proporzione al numero dei partecipanti – un accompagnatore fino a due alunni disabili.

Potrà essere richiesta la presenza dell'assistente personale quando presente nella classe o la presenza straordinaria di collaboratori scolastici, laddove strettamente necessaria.

Ai docenti accompagnatori, per i quali tale compito costituisce a tutti gli effetti prestazione di servizio espletata in modo particolare ed in tempi eccezionalmente dilatati, **non è consentito in alcun momento abbandonare la vigilanza sugli alunni, in considerazione della imprevedibilità delle loro azioni.**

È obbligatorio che tutti i partecipanti al viaggio e tutti gli **accompagnatori siano coperti da polizza assicurativa** contro gli infortuni.

È obbligatorio durante le visite guidate/ viaggi di istruzione portare il **pacchetto di medicazione** presente nel plesso.

13. Procedure organizzative da attivare in caso di infortuni degli alunni.

- Per quanto riguarda le azioni da attivare, il personale si deve attenere al Regolamento per la sicurezza presente in ogni plesso.
- Prestare il Primo soccorso immediatamente da parte del personale della scuola presente, attivando l'Addetto al primo soccorso presente nella scuola;
- chiamare il numero 118;
- In caso l'alunno debba essere portato al Pronto Soccorso in ambulanza e i genitori non siano ancora arrivati o siano irreperibili, l'alunno può essere accompagnato, solo nel caso in cui sia possibile salire in ambulanza, da un collaboratore scolastico o un docente non impegnato nell'attività didattica.
- In caso di infortunio di un alunno/a durante l'orario scolastico o nel periodo preposto per l'accoglienza e la vigilanza, il docente (o il collaboratore scolastico in turno di vigilanza) **deve avvertire tempestivamente e personalmente gli uffici di dirigenza e di segreteria**, in modo che appurino i fatti, la responsabilità ed attivino le procedure per l'espletamento delle opportune pratiche.
- **Per qualsiasi infortunio** occorso durante le ore di lezione, l'ingresso o l'uscita dalla scuola **si deve compilare l'apposita dichiarazione** di infortunio con attenzione e precisione, utilizzando la modulistica apposita.

E' necessario redigere la dichiarazione anche nel caso di incidenti lievi o episodi incerti, per evitare che nel caso di successive complicazioni o richieste di risarcimento per fatti non adeguatamente segnalati l'assicurazione non sia stata regolarmente attivata e quindi non copra il danno che di conseguenza resta a carico della scuola e del suo personale.

- La segreteria provvederà a trasmettere la pratica all'Assicurazione convenzionata con l'Istituto.
- **Avvisare la famiglia sempre, indipendentemente dalla gravità dell'accaduto.**

14. Vigilanza degli alunni in caso di sciopero/assemblee sindacali

In caso di sciopero, sia il personale docente, sia il personale collaboratore scolastico, **hanno il dovere di vigilare su tutti gli alunni presenti nella scuola** rientrando tale servizio tra le misure idonee a garantire i diritti essenziali dei minori (Parere del Consiglio di Stato del 27/01/1982).

Per le assemblee sindacali il Dirigente Scolastico sospende il servizio solo nelle classi i cui docenti partecipano all'assemblea e ne dà comunicazione alle famiglie, le quali firmano per presa visione. Il Dirigente Scolastico può fare adattamenti di orario e sostituire il personale aderente all'assemblea con altro docente a disposizione o che deve recuperare ore. Lo stesso non vale per l'adesione allo sciopero.

15. Vigilanza degli alunni in caso di docenti assenti

In caso di assenza di docenti, non sostituiti ai sensi delle disposizioni normative o in attesa dell'espletamento delle operazioni di nomina del supplente, si adotteranno i seguenti criteri di priorità:

- docenti che si trovino nelle condizioni di dover recuperare ore
- docenti liberi o in situazione di contemporaneità
- docenti di sostegno sulla classe con alunno non grave
- docenti con ore a pagamento

I docenti di sostegno su alunni gravi o con problemi comportamentali verranno comunque sostituiti se assenti.

16. Vigilanza degli alunni in caso di suddivisione delle classi per necessità

La suddivisione delle classi andrà effettuata in tutti quei casi in cui si dovesse rendere necessaria a causa di assenza del docente, secondo la seguente modalità: i docenti coordinatori di sede provvederanno a suddividere la classe scoperta in gruppi, con l'avvertenza di non superare i 30 alunni per classe accogliente.

In casi di esigenze tali che comportino la creazione di gruppi più numerosi ci si dovrà avvalere di spazi più ampi ed idonei ad accogliere gli alunni.

La composizione dei gruppi e l'elenco preciso delle classi in cui inserire uno o più gruppi di alunni verrà consegnata, a cura del docente coordinatore ai collaboratori scolastici perché essi accompagnino i gruppi di alunni formati nelle classi di destinazione.

La suddivisione degli alunni della classe scoperta fra le altre classi ha valore di disposizione di servizio alla quale i docenti non possono sottrarsi.

Si richiama a tal proposito la sentenza della Corte di Cassazione sez III 19.2. 1994 n 1623 che ribadisce come l'obbligo di vigilanza abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio.

Sul registro di classe deve essere annotata la presenza degli alunni inseriti, in modo da avere chiara la situazione in caso di emergenza o evacuazione.

17. Vigilanza degli alunni durante l'accesso ai servizi igienici

Infanzia: Il docente affida il bambino al Collaboratore Scolastico che lo accompagna in bagno e poi lo riporta in sezione e/o nell'aula laboratorio, aula-mensa e lo riaffida al docente.

Primaria e Secondaria: I docenti individuano per ogni ora di lezione una fascia-tempo (in cui è assicurata la presenza e la vigilanza dei Collaboratori Scolastici) per permettere agli alunni che lo necessitano di accedere ai servizi.

Durante l'ora di Educazione fisica gli alunni accedono al bagno solo all'inizio e/o al termine dell'ora contestualmente al momento in cui si trovano negli spogliatoi.

Durante le ore individuali di strumento per le urgenze il docente affida l'alunno al Collaboratore Scolastico che lo accompagna in bagno.

Durante l'ora di orchestra i docenti individuano una fascia oraria.

Per le ore di potenziamento sportivo pomeridiano in palestra valgono le stesse disposizioni dell'orario curricolare di educazione fisica.

Per le ore di Ampliamento Offerta Formativa – Scuola Primaria i docenti individuano per ogni ora di lezione una fascia-tempo (in cui è assicurata la presenza e la vigilanza dei Collaboratori Scolastici) per permettere agli alunni che lo necessitano di accedere ai servizi.

Il piano sarà dettagliato e comunicato annualmente a genitori e alunni da parte di ogni plesso.

18. Norme finali

Il presente Regolamento costituisce parte integrante del Regolamento di Istituto (Allegato B).

Altre disposizioni organizzative specifiche che tengano conto delle differenti realtà dei plessi potranno integrare tale Regolamento su proposta degli Organi Collegiali, con ratifica del Dirigente Scolastico.

Tale documento è stato letto e approvato dal Collegio Docenti nella seduta plenaria del 08/01/2015;

recepito e approvato dal Consiglio di Istituto in data 09/01/2015 con delibera n. 19 ;

depositato agli Atti della scuola in data 21/01/2015 con Prot. n.414/A32 .

Copia di tale documento viene inviata alle singole sedi per presa visione e per affissione permanente all'albo Sicurezza.

Copia di tale documento viene inoltre pubblicata sul sito istituzionale della Scuola nella sezione "Sicurezza".